

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

del 20 dicembre 1993

che proroga nel 1994 l'applicazione della decisione 92/584/CECA recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1993, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(93/727/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

### *Articolo 1*

Le disposizioni della decisione 92/584/CECA recante applicazione di preferenze generalizzate a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup> sono applicabili *mutatis mutandis* per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994.

I riferimenti a determinate date 1993 e 1994 nella decisione di cui al primo comma devono essere letti come riferimenti a date rispettivamente del 1994 e 1995.

### *Articolo 2*

Il volume degli importi preferenziali per il periodo di sei mesi fino al 30 giugno 1994 corrisponderà alla metà del volume annuale degli importi corrispondenti per il 1993.

### *Articolo 3*

Le modifiche dei codici NC previste nell'allegato della presente decisione sono applicabili dal 1° gennaio 1994.

### *Articolo 4*

Nella decisione 90/672/CECA i riferimenti al regolamento (CEE) n. 693/88 sono sostituiti da riferimenti agli articoli da 66 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93

della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(2)</sup>.

### *Articolo 5*

La presente decisione è automaticamente prorogata fino al 31 dicembre 1994 se alla data del 15 giugno 1994 il Consiglio non ha adottato il nuovo regime che disciplina il sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

Il volume dei contingenti e dei massimali preferenziali del periodo di sei mesi fino al 31 dicembre 1994 corrisponderà alla metà del volume annuale degli importi corrispondenti previsti per il 1993.

Ogni quantitativo inutilizzato al 30 giugno 1994 dei contingenti tariffari e dei massimali che nel 1993 non formavano oggetto di due volumi semestrali potrà essere attribuito alle importazioni realizzate sino al 31 dicembre 1994.

### *Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

*Il presidente*  
W. CLAES

(1) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 46.

(2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.